

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Servizio S/2

Tassa automobilistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 26.7.1965, n.1074 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria ed in particolare l'art. 8;
- VISTO** il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D. P. Reg. del 28.1.1979, n.70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L. R. 30 aprile 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L. R. 15 maggio 2000 n.10, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R.16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTA** la L.R. Del 07.05.2015 n.9;
- VISTO** il D. P. Reg. n.12/2016 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n.19/2008; e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali.
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 700 del 16.02.2018, con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dr.ssa Cannata Benedetta Grazia;
- VISTO** IL DDG.n.1034 del 27 giugno 2016 con il quale il predetto Dirigente Generale ha provveduto a conferire l'incarico al Dirigente del Servizio S/2 "tassa automobilistica" alla Dr.ssa Dania Ciaceri;
- VISTO** l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16, ai sensi del quale, a decorrere dall'1 gennaio 2016, è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale e dalla medesima cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale.
- VISTO** l'art.17 comma 11 della legge n.449/1997 che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.1.1999 n.11 che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art.17 della legge 27.12.1997 n.449;
- VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n.1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'articolo 28 riguardante la gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, nonché l'art.31 riguardante la cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
- VISTO** in particolare l'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n.11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n.1293 citati;

- VISTO** l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2015, n.16, ai sensi del quale, a decorrere dall'1 gennaio 2016, è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale e dalla medesima data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale;
- VISTO** il successivo articolo 4 *“Soggetti intermediari”* della citata legge regionale n. 16/2015, il quale prevede che *“Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 40 e dal comma 42 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Poste Italiane, gli istituti di credito e gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia, previa apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'economia”*;
- VISTO** il DA n.34 del 29/04/1999, di autorizzazione del tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, con il quale, il **Sig.ra Russo Caterina** nella qualità di titolare della rivendita di generi di monopolio con annessa ricevitoria **lotto n.107 e codice lottomatica PA0309** sito nel Comune di Palermo (PA); associato alla Federazione Italiana Tabaccai è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
- VISTO** il regolamento n.260/2012 del Parlamento Europeo ed il conseguente provvedimento della Banca D'Italia del 22/02/2013 contenente le istruzioni applicative riguardanti le nuove procedure per i servizi nazionali di bonifico e di addebito diretto (R.I.D.) sostituiti, con decorrenza 1 febbraio 2014, con i nuovi servizi SEPA Credit Trasfer (S.C.T. - bonifico SEPA e SEPA Direct Debit (S.D.D. - incasso SEPA nelle sue varianti CORE 2 e B2B);
- RITENUTO**, in applicazione del citato regolamento n.260/2012, che i versamenti dei tributi riscossi dal tabaccaio in favore della Regione avvengano presso la cassa regionale **esclusivamente secondo la procedura SEPA Direct Debit Business to Business (SDD B2B)** dal proprio conto corrente bancario e che tale procedura di versamento deve intendersi come condizione essenziale per il rilascio delle autorizzazioni, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima.
- CONSIDERATO** che il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate –Direzione Centrale per la Riscossione, con nota n.1999/9117 del 21 gennaio 1999 ha assicurato che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, alle prescrizioni dell'art.2 del citato DPCM 25 gennaio 1999 n.11;
- RITENUTO**, pertanto, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente il tabaccaio che risulta collegato in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DPCM n.11/1999 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
- CONSIDERATO** che il tabaccaio, associato alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, **tramite l'ECOMAP**, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich Insurance Plc , n. 209S1403 e relativa appendice Q98989/7, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art 1 del citato DPCM 25 gennaio 1999 n. 11;
- CONSIDERATO** che le polizze in originale, e le relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999 ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana - nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che si potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;

VISTO ilDA n.34 del 29/04/1999, con il quale è stato autorizzato il precedente titolare della rivendita di generi di monopolio di seguito specificato:

Cod Lott.	Num. Ricev	Num. Riv.	Ragione sociale precedente intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA0309	107		RUSSO CATERINA C.F:RSSCRN43H43G348H	CORSO DEI MILLE, 446	PALERMO	PA

VISTA la nota della Federazione Italiana Tabaccai TNET 2001 SRL prot.n.915 del 07/03/2018 ,acquisita in data 09/03/2018 al n.6781 al protocollo informatico dipartimentale con il quale è stata trasmessa, tra l'altro, l' istanza del tabaccaio **LO BAIDO GASPARE C.F: LBDGPR79B21G273N**, nuovo titolare subentrato nella gestione della rivendita di seguito specificata e volta a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredata dall'originale della nuova delega RID:

Cod Lott.	Num. Ricev	Num. Riv.	Ragione sociale Nuovo Intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA0309	107		LO BAIDO GASPARE C.F: LBDGPR79B21G273N	CORSO DEI MILLE, 446	PALERMO	PA

VISTA la nota prot. n.8490 del 07/03/2018, acquisita in data 14/03/2018 al n.7142 del protocollo informatico dipartimentale, con la quale l'**ECOMAP** ha comunicato che il tabaccaio predetto, per l'anno 2017, ha avuto copertura fideiussoria ai sensi della polizza Zurich Insurance Plc, n. 209S1403 e relativa appendice **Q98989/7** per l'importo indicato accanto ad essi;

VISTO il mandato SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS (SDD – B2B) compilato dal tabaccaio presso la propria banca;

VISTA la delibera di Giunta regionale dell'8 gennaio 2013 n. 5, che obbliga a richiedere la documentazione antimafia nei casi previsti dal D.L. n.159/2011;

VISTA la nota prot. 2836 del 04/04/2013 dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Ufficio regionale della Sicilia, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 5102 del 09/04/2013, con la quale si precisa che la stessa Agenzia per tutti i procedimenti di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni effettua il controllo previsto dal D. Lgs n.159/2011 ex art. 83 e la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati circa l'attestazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato de D. Lgs n.159/2011;

VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dai sotto citati tabaccai, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le quali dichiarano di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato per la gestione della Rivendita con annessa ricevitoria Lotto e di essere iscritti alla Camera di commercio e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto di concludere contratti con le pubbliche amministrazioni ovvero di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la vigente normativa antimafia Dlgs 159/2011 che prevede che la comunicazione antimafia sia acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale SI.CE.ANT. unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97 comma 1 debitamente autorizzati;

CONSIDERATO che in data 15/03/2018 si è proceduto alla consultazione della sopra citata banca dati nazionale unica ed il 19/04/2018 è pervenuta la comunicazione “CHE A CARICO DELLA SUINDICATA LO BAIDO GASPARE E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.GLS. 159/2011”.

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere all'autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche dei suddetti tabaccaio in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è **autorizzato** a subentrare nello svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, con effetto dalla data del presente provvedimento, il tabaccaio sotto elencato

Cod Lott.	Num. Ricev	Num. Riv.	Ragione sociale Nuovo Intermediario	Indirizzo	Comune	Prov .
PA0309	107		LO BAIDO GASPARE C.F: LBDGPR79B21G273N	CORSO DEI MILLE, 446	PALERMO	PA

Art. 2 Il riversamento delle somme riscosse dovrà avvenire **esclusivamente** attraverso la procedura SEPA alla Cassa Regionale – Unicredit – Via Campolo n.65 Palermo, sul conto corrente n. 000300002138 Codice ABI 02008 Codice CAB 04625 – Codice SIA Z4535 intestato alla Regione Siciliana – Tasse automobilistiche.

Iban IT 27 Y 02008 04625 000300002138

Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura SEPA la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3 Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art.1 è condizionato alla attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale all'Economia delle deleghe sottoscritte dai soggetti riscossori attraverso la procedura SEPA.

Art. 4 Le somme riscosse devono essere riversate **entro il termine** di cui all'art. 4, 3° comma, del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11. Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del DPCM 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, e comunque per qualsiasi inadempimento degli obblighi derivanti dal DPCM 25 gennaio 1999 n.11, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 5 La Regione Siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, provvederà all'esercizio della vigilanza sui soggetti autorizzati, che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto delle istruzioni ministeriali e/o regionali vigenti. Delle verifiche effettuate, l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, adotterà i provvedimenti sanzionatori di competenza, compresa la revoca della concessa autorizzazione.

Art. 6 Il tabaccaio autorizzato con il presente provvedimento a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.

Art. 7 L'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento delle Finanze e del Credito provvederà alla notifica del presente decreto al soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistiche.

Art. 8 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione e per estratto nella G.U.R.S.

Palermo, li 15.05.2018

Il Dirigente del Servizio 2
Dania Cicceri

Il Dirigente Generale
Benedetta Cannata

